



Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461.805605

INFORMATIVA N. 073

Trento, 26.03.2010

SETTORE ADEMPIMENTI

## L'INVIO TELEMATICO DEI COMPENSI RISCOSSI DALLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

### RIFERIMENTI

- **Art. 1, commi da 38 a 42, Legge n. 296/2006**
- **Provvedimento Agenzia Entrate 13.12.2007**
- **Circolare Agenzia Entrate 15.3.2007, n. 13/E**
- **Risoluzioni Agenzia Entrate 13.7.2007, n. 171/E; 17.4.2008, n. 160/E e 21.7.2008, n. 304/E**

### IN SINTESI

*Entro il prossimo 30.4.2010 le strutture sanitarie private sono tenute a presentare all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, l'apposito mod. SSP per comunicare l'ammontare dei compensi riscossi nel periodo 1.1 - 31.12.2009 per l'attività medica e paramedica esercitata da ciascun professionista nella struttura stessa.*

RIPRODUZIONE VIETATA

Come noto la Finanziaria 2007, al fine di favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti, ha introdotto l'obbligo per le strutture sanitarie private di:

1. **incassare il compenso in nome e per conto del professionista** e riversarlo a quest'ultimo;
2. **annotare** il compenso incassato nella propria contabilità o in un apposito registro;
3. **comunicare in via telematica** all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo dei compensi riscossi per ciascun professionista, utilizzando l'apposito **mod. "SSP"** da trasmettere **entro il 30.4 di ciascun anno** con riferimento ai **compensi corrisposti nell'anno precedente**.

**Incasso da parte della struttura sanitaria privata del compenso in nome e per conto del professionista**



**Annotazione** compenso nella propria contabilità o in un apposito registro



**Presentazione telematica** del mod. "SSP" all'Agenzia delle Entrate entro il 30.4 contenente l'ammontare complessivo dei compensi riscossi nell'anno precedente per ciascun professionista

### AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RISCOSSIONE "ACCENTRATA"

In merito all'ambito di applicazione dei citati obblighi si rammenta che, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.3.2007, n. 13/E nonché nel Provvedimento 13.12.2007, al fine di individuare i soggetti obbligati all'adempimento in esame sono considerate:

⇒ **attività medica e paramedica:**

*"diagnosi, cura e riabilitazione resa nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1943, n. 1265 e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della salute";*

⇒ **strutture sanitarie private:**

*"le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l'esercizio della professione medica o paramedica".*

Dalla lettura della citata Circolare n. 13/E, nonché delle Risoluzioni 13.7.2007, n. 171/E, 17.4.2008, n. 160/E e 21.7.2008, n. 304/E, è possibile desumere quanto segue:

- ◆ tra le strutture interessate sono **escluse le società immobiliari che affittano immobili** a medici, **mentre**, ricorrendo tutti i requisiti, **sono da ricomprendere**:
  - le **strutture sanitarie private che noleggianno a medici esterni**, per interventi di day hospital, la **sala operatoria e la relativa strumentazione**;
  - le **società di servizi che oltre a svolgere attività immobiliare** (locazione dei locali da adibire a studi medici) **offrono agli operatori sanitari anche servizi amministrativi, contabili ed organizzativi** (ad esempio, servizio di segreteria funzionale allo svolgimento dell'attività medica);
  - gli **odontoiatri/medici dentisti organizzati in studi** individuali o associati in quanto gli stessi sono da considerare a tutti gli effetti una struttura sanitaria privata;
- ◆ per rientrare nell'ambito applicativo della normativa in esame è necessaria la presenza di un **rapporto diretto tra professionista e paziente**. Sono quindi escluse le prestazioni rese dalla struttura sanitaria per il tramite del professionista, per le quali la controparte del cliente è la struttura stessa;
- ◆ sono **escluse le prestazioni rese nell'ambito di contratti di intramoenia** (la prestazione è considerata erogata dalla struttura sanitaria in quanto il medico/paramedico opera in base ad un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente);
- ◆ con riferimento alle **prestazioni rese dai medici di medicina generale** operanti in strutture sanitarie (ad esempio, nello stesso stabile vi sono più studi medici con una segreteria che si occupa dell'organizzazione degli stessi) è necessario distinguere tra:

RIPRODUZIONE VIETATA

- prestazioni effettuate nell'ambito dell'attività convenzionata con il SSN, escluse dalla normativa in esame;
  - prestazioni estranee alla convenzione con il SSN (ad esempio, visite specialistiche a pagamento) per le quali trova applicazione la normativa in esame;
  - ◆ sono da ricomprendere nei compensi da comunicare all'Agenzia delle Entrate anche quelli corrisposti direttamente da un'assicurazione o Cassa di assistenza sanitaria del paziente.
- In tali casi la struttura sanitaria non deve necessariamente essere in possesso della fattura emessa dal medico (da inviare all'assicurazione/Cassa di assistenza che effettua il pagamento) ma è sufficiente che la stessa annoti nella propria contabilità o nell'apposito registro gli estremi della fattura, le generalità del paziente e la dichiarazione di quest'ultimo che il pagamento sarà effettuato dall'assicurazione/Cassa di assistenza sanitaria.

### COMPILAZIONE DEL MODELLO "SSP"

Il modello è composto da:

- ◆ un **frontespizio**, per l'indicazione delle seguenti informazioni:
  - **dati della struttura sanitaria privata e del soggetto sottoscrittore;**
  - **anno cui si riferiscono i dati** indicati nella comunicazione;
  - **numero di percipienti** (medici e paramedici) indicati nella comunicazione;
  - dati relativi all'**impegno alla presentazione telematica;**
- ◆ il **quadro A**, nel quale esporre:
  - i dati **identificativi dei medici/paramedici** (codice fiscale, cognome, nome, luogo e data di nascita) che hanno svolto l'attività di lavoro autonomo nella struttura sanitaria privata;
  - **l'importo dei relativi compensi complessivamente riscossi dalla stessa per ciascun professionista**, arrotondato all'unità di euro con le consuete modalità (per eccesso se il decimale è pari o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore).




**Esempio**

La struttura sanitaria privata "Casa serena" (C.F. e P.IVA 00658132021 e rappresentante legale sig. Rossi Mario), all'interno della quale esercitano la professione medica autonoma 2 professionisti, ha incassato nel corso del 2009 per gli stessi i seguenti importi:

- dott. Verdi Carlo € 35.000;
- dott.ssa Bianchi Anna € 53.000.

Il mod. SSP che la struttura sanitaria deve inviare è così compilato:

Mod. SSP



**agenzia entrate**

CODICE FISCALE

0	0	6	5	8	1	3	2	0	2	1									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE  
Articolo 1, commi 39 e 40 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

<b>ANNO</b>	2   0   0   9																		
<b>TIPO DI COMUNICAZIONE</b> (Barrare la casella interessata)	Comunicazione										Sostitutiva								
	<input checked="" type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>								
	Numero del protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che si intende sostituire																		
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE</b>	Codice fiscale										Partita IVA								
	0   0   6   5   8   1   3   2   0   2   1										0   0   6   5   8   1   3   2   0   2   1								
<b>Persone Fisiche</b>	Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato																		
	Cognome										Nome								
	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita			Sesso			Provincia (sigla)									
						M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>			RM										
<b>Soggetti diversi dalle Persone Fisiche</b>	Denominazione																		
Casa Serena spa																			
<b>DATI DEL SOGGETTO CHE SOTTOSCRIVE LA COMUNICAZIONE</b>	Codice fiscale del sottoscrittore																		
	R   S   M   R   A   6   5   A   0   1   H   5   0   1   V										Codice carica								
	Cognome										Nome								
	Rossi										Mario								
Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita			Sesso			Provincia (sigla)										
			01   01   1965 Roma			M			RM										
<b>SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE</b>	Numero dei percipienti contenuti nella comunicazione																		
	2										Firma								
										Mario Rossi									

RIPRODUZIONE VIETATA



Mod. SSP

CODICE FISCALE

0 0 6 5 8 1 3 2 0 2 1

**QUADRO A**  
 Elenco degli esercenti attività mediche e paramediche
Mod. N. 
**DATI RELATIVI  
 AGLI ESERCENTI  
 ATTIVITÀ  
 DI LAVORO  
 AUTONOMO,  
 MEDICHE E  
 PARAMEDICHE**

A1	Codice fiscale	V R D C R L 6 0 B 0 1 L 4 0 7 0			
	Cognome	Verdi	Nome	Carlo	
				Sesso (M o F)	M
	Data di nascita	01 02 1960	Comune (o Stato estero) di nascita	Treviso	
				Provincia (sigla)	TV
	Importo dei compensi complessivamente riscossi	35.000,00			
A2		B N C N N A 7 0 C 6 7 L 3 7 8 C			
	Cognome	Bianchi	Nome	Anna	
					Sesso (M o F)
	Data di nascita	27 03 1970	Comune (o Stato estero) di nascita	Trento	
				Provincia (sigla)	TN
	Importo dei compensi complessivamente riscossi	53.000,00			

### MODALITÀ DI INVIO DEL MODELLO "SSP" E CASI PARTICOLARI

Con riferimento ai **compensi riscossi nel 2009** (1.1 – 31.12), distintamente per ciascun medico/paramedico, il modello va inviato **entro il prossimo 30.4.2010**.

La presentazione va effettuata **esclusivamente in via telematica, direttamente** dalla struttura sanitaria privata **ovvero tramite un intermediario abilitato**.

A seconda della modalità scelta, invio diretto o tramite intermediario, nella sezione *"Impegno alla presentazione telematica"* del mod. "SSP" va indicato, rispettivamente, il codice "1" o "2".

Analogamente a quanto previsto per l'invio telematico delle dichiarazioni, è considerato tempestivamente presentato il modello inviato entro il 30.4 ma scartato dal servizio telematico, a condizione che si provveda alla nuova trasmissione dello stesso entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto.

Come di consueto, a seguito dell'invio della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate rilascia l'apposita **ricevuta attestante il ricevimento dei dati**.

### CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Le istruzioni per la compilazione della comunicazione contengono alcuni casi particolari di presentazione del mod. "SSP" di seguito illustrati.

#### OPERAZIONE STRAORDINARIA CON ESTINZIONE DEL SOGGETTO OBBLIGATO SENZA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DI ALTRO SOGGETTO

In caso di liquidazione, fallimento, ecc. la comunicazione deve essere presentata dal liquidatore o curatore fallimentare, in nome e per conto del soggetto estinto.

Ciò significa che nel frontespizio del modello, nella Sezione riservata all'indicazione del soggetto obbligato alla comunicazione, devono essere riportati i dati del soggetto estinto.

Il liquidatore/curatore fallimentare deve invece riportare i propri dati nella Sezione riservata ai *"Dati del soggetto che sottoscrive la comunicazione"*.

RIPRODUZIONE VIETATA

<p><b>OPERAZIONE STRAORDINARIA CON PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DI ALTRO SOGGETTO</b></p>	<p>In presenza di operazioni straordinarie con prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto, la presentazione della comunicazione va gestita in maniera differente a seconda che il dante causa sia estinto o meno.</p> <p>In particolare:</p> <p>⇒ se il <b>dante causa si è estinto</b>, il soggetto che prosegue l'attività deve presentare 2 comunicazioni, una per i compensi dallo stesso riscossi ed una per i compensi riscossi dal dante causa estinto, se questo non vi ha già provveduto;</p> <p>⇒ se il <b>dante causa non si è estinto</b>, ciascun soggetto coinvolto nell'operazione straordinaria presenta la propria comunicazione per i compensi riscossi.</p>
<p><b>SUCCESSIONE MORTIS CAUSA</b></p>	<p>Anche in tal caso, le modalità di presentazione della comunicazione differiscono a seconda che l'erede prosegua o meno l'attività.</p> <p>Se l'<b>erede prosegue l'attività</b> e la successione è avvenuta prima della presentazione della comunicazione, il soggetto obbligato all'invio del modello è l'erede che, nel quadro A del modello, dovrà esporre anche i dati relativi ai compensi riscossi dal de cuius.</p> <p>Nel frontespizio dovranno essere riportati, sia nella Sezione riservata al soggetto obbligato sia in quella relativa al soggetto che sottoscrive la comunicazione, soltanto i dati dell'erede e non anche quelli del de cuius.</p> <p>Se invece l'<b>erede non prosegue l'attività</b>, lo stesso è comunque tenuto all'invio del modello, ma in tal caso nel frontespizio, relativamente al soggetto obbligato, vanno riportati i dati del de cuius e, relativamente al soggetto che sottoscrive la comunicazione, i dati dell'erede.</p>

### INVIO COMUNICAZIONE "SOSTITUTIVA"

Riscontrando la necessità di correggere una comunicazione precedentemente inviata, è possibile presentare un nuovo modello. A tal fine, nel nuovo modello che **sostituisce il precedente**:

- nella Sezione "*Tipo di comunicazione*" presente nel frontespizio va **barrata l'apposita casella "Sostitutiva"**;
- oltre a tutti i dati esposti nella comunicazione "originaria" opportunamente corretti e/o integrati, va indicato nell'apposito riquadro il **numero di protocollo** attribuito dal servizio telematico alla **comunicazione che si intende sostituire**.



La **comunicazione sostitutiva** va presentata **entro i termini ordinari** di presentazione del modello e quindi **entro il 30.4.2010**.

### SANZIONI PER OMESSA, INCOMPLETA O INFEDELE COMUNICAZIONE

All'**omessa, incompleta o non veritiera** trasmissione dei dati in esame è applicabile la **sanzione da € 258 a € 2.066** di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97. ■

RIPRODUZIONE VIETATA